

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 498 dell'11 luglio 2019

Centri storici - Ordinanza n. 401 del 29 giugno 2018 - Modalità attuative per il finanziamento e la realizzazione degli interventi di cui all'allegato B - Interpretazione autentica circa il metodo di calcolo previsto all'articolo 3 comma 2 dell'importo lavori ammissibile e la determinazione del contributo riconoscibile per il ripristino degli immobili danneggiati

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

IN QUALITÀ DI

COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo *Stato di Emergenza* in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione degli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo - da ultimo con Legge 4 dicembre 2017, n. 172 - sino alla data del 31 dicembre 2020.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*», convertito in Legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale, all'art. 3-bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari delegati.

Preso atto dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 «*Legge di Stabilità 2014*», il quale stabilisce, per le aree terremotate delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto:

- che, per favorire la ricostruzione, la riqualificazione e la rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito gravi danni al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, i Comuni predispongano appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia e urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalle Regioni (comma 369);
- che al finanziamento di detti piani possano concorrere le risorse disponibili ai sensi dell'art. 3-bis del d.l. 6 giugno 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, nonché risorse private (comma 370);
- che tali finanziamenti siano destinati (comma 371):
 - agli interventi di cui all'art. 3, comma 1°, lettera a), del d.l. 6 giugno n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

- all'acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo dell'eventuale potenzialità edificatoria qualora per finalità di contenimento di consumo di suolo si acquisisca un'area già pianificata ai fini edificatori;
- alla ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attività produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone concordato con priorità per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato;
- all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti nei piani dei comuni di cui al comma 369;

- che i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti siano definiti con appositi provvedimenti dei Commissari delegati, che garantiscano altresì il riconoscimento dei finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti (comma 372);
- che, nel caso di delocalizzazione totale, il finanziamento per l'acquisto di aree non possa superare il 30% del costo dell'intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al Comune dell'area originaria su cui insiste l'edificio demolito e non ricostruito (comma 373).

Dato atto del disposto delle seguenti ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n.3, con la quale è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5, del d.l. n. 74/2012, a supporto del Commissario incaricata sia dello svolgimento di attività a carattere amministrativo contabile sia delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario Delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art.1 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2012, n. 122 al dott. Roberto Cerretti, quale soggetto attuatore unico.

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n.12 e s.m.i., recante «*Legge per il Governo del Territorio*».

Vista la nota del 12 giugno 2015, protocollo n.Z1.2015.0005900, con la quale i competenti Uffici regionali indicano che, con riferimento alle specifiche esigenze di ricomposizione urbanistica conseguenti ai danni apportati dal sisma (interventi di recupero degli edifici, interventi di riqualificazione degli spazi aperti, interventi di rifunzionalizzazione dei percorsi, delle infrastrutture e delle reti urbane, interventi di riattivazione delle funzioni economiche urbane per rivitalizzare i centri storici), l'azione comunale (adozione dei Piani Organici) possa essere programmata attraverso la strumentazione attuativa e gli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale, già previsti dalla legislazione vigente, in relazione alle diverse e puntuali necessità locali.

Dato atto del fatto che, con precedente ordinanza commissariale 12 giugno 2015, n. 110, si è provveduto:

- ad incaricare il Soggetto Attuatore della Struttura Commissariale di raccogliere dai Comuni interessati le eventuali manifestazioni di interesse ad intervenire nei centri storici e nei centri urbani, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 174/2013, articolo 1, commi da 369 a 373;
- a fissare, nel 30 settembre 2015, la data ultima per la presentazione di dette manifestazioni di interesse.

Preso atto del decreto del Soggetto Attuatore 16 febbraio 2016, n. 28, che riporta l'esito dell'istruttoria effettuata sulle manifestazioni di interesse pervenute ai sensi della succitata ordinanza n. 110 e che individua i seguenti Comuni, come interessati ad intervenire nei centri storici e nei centri urbani: Borgofranco, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, Revere, Roncoferraro, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia e Serravalle Po.

Vista l'ordinanza commissariale 29 novembre 2017, n. 359 con la quale:

- si approvano i seguenti allegati tematici, parti integranti e sostanziali:
 - l'allegato A «interventi su beni pubblici»;
 - l'allegato B «interventi su beni privati necessitanti di specifico accordo»;
 - l'allegato C «interventi non ammissibili a finanziamento»;

Serie Ordinaria n. 29 - Giovedì 18 luglio 2019

- l'allegato D «interventi ritirati in fase istruttoria»;
- si assegna conseguentemente ai singoli Comuni un contributo per la realizzazione degli interventi sopraccitati;
- viene individuato l'iter di approvazione e rendicontazione relativo agli «Interventi su beni pubblici» di cui all'Allegato «A» all'ordinanza 29 novembre 2017, n. 359;
- viene rinviata a successiva ordinanza la precisa definizione di termini, criteri e modalità per la stesura dei necessari accordi tra Comune proponente e soggetti privati proprietari, propedeutici all'avvio ed al finanziamento specifico degli interventi che prevedano il coinvolgimento di beni di proprietà privata in cui il proprietario non intende intervenire direttamente, ricompresi nell'Allegato «B» all'ordinanza 29 novembre 2017, n. 359.

Vista l'ordinanza commissariale 31 maggio 2018, n. 389 con la quale:

- si prende atto degli esiti della Commissione Tecnica Centri Storici;
- si sostituiscono conseguentemente gli allegati, tutti costituenti parte integrante e sostanziale, nel modo seguente:
 - allegato «A) interventi sui beni pubblici» sostituisce l'allegato «A) interventi sui beni pubblici» dell'ordinanza n. 359;
 - allegato «B) interventi sui beni privati necessitanti accordo pubblico/privato» sostituisce l'allegato «B) interventi sui beni privati necessitanti accordo pubblico/privato» dell'ordinanza n. 359;
 - allegato «C) interventi non ammessi a finanziamento» sostituisce l'allegato «C)
 - interventi non ammessi a finanziamento» dell'Ordinanza n. 359;
 - allegato «D) interventi ritirati» sostituisce la allegato «D) interventi ritirati» dell'ordinanza n. 359;

Richiamata l'ordinanza commissariale del 29 giugno 2018 n. 401 con cui il commissario delegato ha approvato la: «definizione di termini e criteri per la quantificazione del contributo e modalità per l'attuazione degli interventi inseriti nell'allegato b all'ordinanza 389 del 31 maggio 2018».

Preso atto del dubbio interpretativo circa l'applicazione delle modalità di calcolo previste al punto 2.3 dell'articolo 3 dell'ordinanza 29 giugno 2018, n. 401 per il quale il Comune di Moglia ha posto specifico quesito alla Struttura Commissariale e che la stessa ha successivamente proposto all'esame del Comitato Tecnico Scientifico, quale suo organo di consulenza, nelle sedute del 21 febbraio 2019 e successivamente, per il riesame, nella seduta del 17 aprile 2019, e che si riporta qui di seguito:

«L'ordinanza commissariale n. 401 (Centri Storici), all'art. 3, comma 2°, punto 2.1, prevede un sistema di calcolo dell'intensità di contributo massima concedibile che viene determinato mediante una percentuale parametrata «all'importo dei lavori».

Il punto 2.3 in particolare stabilisce che: «Ai fini del calcolo dell'importo dei lavori ammissibile a contributo si adottano le modalità previste dalle Ordinanze del Commissario Delegato nn. 13, 15 o 16 e loro modifiche ed integrazioni, in funzione della tipologia di bene oggetto di intervento. Agli importi così determinati andranno applicate le percentuali di cui ai precedenti commi».

Il richiamo alle ordinanze nn. 15 o 16 per gli immobili ad uso abitativo, le quali distinguono abitazioni principali e non principali ai fini della determinazione del contributo massimo concedibile, non appare sufficientemente chiaro per consentire una valutazione di fattibilità di un'operazione rientrante nel campo di applicazione dell'ordinanza.

Ritenuto di dover interpretare la norma secondo la logica propria di un piano per la ricostruzione - che è quella di favorire il recupero e rilancio dei centri storici - e non con riferimento alla situazione ex-ante, ossia di ritenere che la percentuale di cui al comma 2.1. vada calcolata esclusivamente sull'importo lavori e constatato che i privati interessati ad aderire al percorso prospettato dall'ordinanza hanno parimenti sollevato dubbi sulla portata dell'art. 3, comma 2.3, e che, in difetto di una interpretazione inequivocabile che li svincoli dai parametri delle ordinanze 15 e 16, non sono disponibili a procedere con l'acquisizione degli immobili e al successivo convenzionamento con il Comune»

Preso atto del verbale del Comitato Tecnico Scientifico che, nella seduta del 17 aprile 2019, ha ritenuto legittimo che: «in

luogo della modifica dell'ordinanza, il Commissario possa intervenire con un atto di interpretazione autentica del comma in questione.», alla luce del seguente quadro interpretativo di riesame: «Come evidenziato anche del Comune di Moglia, la lettura dell'articolo 3, punto 2.3, il quale recita: «Ai fini del calcolo dell'importo dei lavori ammissibile a contributo si adottano le modalità previste dalle ordinanze del commissario delegato nn. 13, 15 o 16 e loro modifiche ed integrazioni, in funzione della tipologia di bene oggetto di intervento. Agli importi così determinati andranno applicate le percentuali di cui ai precedenti commi», pone alcune criticità interpretative ai fini del calcolo del contributo spettante al beneficiario.

A tale proposito si ritiene, infatti, necessario sottolineare come il comma citato sia suddivisibile in due parti:

- *la prima afferisce alle modalità di calcolo dell'importo lavori ammissibile «Ai fini del calcolo dell'importo dei lavori ammissibile a contributo si adottano le modalità previste dalle ordinanze del commissario delegato nn. 13, 15 o 16»;*
- *la seconda afferisce alle modalità di calcolo del contributo riconoscibile: «Agli importi così determinati andranno applicate le percentuali di cui ai precedenti commi», nello specifico dai punti 2.1 ai punti 2.2.4 dell'articolo 3.*

Differenziando, così, le modalità di calcolo dell'importo dei lavori ammissibile, la cui tecnicità fa riferimento alle ordinanze 15 e 16, dalle modalità di calcolo del contributo che rimangono riservate alla disciplina dell'ordinanza 401.

Nello specifico del calcolo dell'importo lavori ammissibile, il riferimento alle norme consolidate della Struttura Commissariale, cioè le ordinanze 15 e 16, è alle parti relative al «calcolo del costo ammissibile», che nell'ordinanza 16 sono individuate all'articolo 3 nelle parti riferite al calcolo dei costi ammissibili, escludendo le parti riferite al calcolo del contributo, riservate appunto all'ordinanza 401, così anche per l'ordinanza 15.

Non si applicano pertanto le riduzioni del 50% in quanto attinenti al calcolo del contributo e non al calcolo dell'«importo lavori ammissibile».

Ricordato che i finanziamenti regolati con l'ordinanza 401 sono destinati a sostenere in particolare, in attuazione del comma 371 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli interventi di ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attività produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone concordato.

Posto in Evidenza come l'ordinanza n. 401 intenda assicurare modalità di calcolo del costo dei lavori ammissibile a contributo non difforme dai principi consolidati nell'attuazione degli interventi per la ricostruzione privata, così da conformare tali criteri ai principi di parità di trattamento tra le diverse linee di finanziamento attivate per la ricostruzione post sismica.

Ritenuto pertanto di poter interpretare in maniera autentica quanto approvato con ordinanza n. 401 stessa.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di approvare l'interpretazione autentica, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, inerente al «ORDINANZA COMMISSARIALE DEL 29 GIUGNO 2018 N. 401 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA CIRCA IL METODO DI CALCOLO PREVISTO ALL'ARTICOLO 3 COMMA 2 DELL'IMPORTO LAVORI AMMISSIBILE E LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO RICONOSCIBILE PER IL RIPRISTINO DEGLI IMMOBILI DANNEGGIATI»;

2. di trasmettere il presente atto a tutti i Comuni interessati, nonché di pubblicare lo stesso nel *Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia* (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

_____ • _____

Allegato

**COMMISSARIO DELEGATO****per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012***Decreto Legge 6 giugno 2012, n.74, come convertito in Legge 1° agosto 2012, n.122*

OGGETTO: ORDINANZA COMMISSARIALE DEL 29 GIUGNO 2018 N. 401 – INTERPRETAZIONE AUTENTICA CIRCA IL METODO DI CALCOLO PREVISTO ALL'ARTICOLO 3 COMMA 2 DELL'IMPORTO LAVORI AMMISSIBILE E LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO RICONOSCIBILE PER IL RIPRISTINO DEGLI IMMOBILI DANNEGGIATI

Il Presidente della Regione Lombardia
in qualità di

COMMISSARIO DELEGATO

VISTA l'Ordinanza 29 giugno 2018, n. 401 avente per oggetto: «Centri storici - Modalità attuative per il finanziamento e la realizzazione degli interventi di cui all'allegato B – Approvazione della "Definizione di termini e criteri per la quantificazione del contributo e modalità per l'attuazione degli interventi inseriti nell'allegato B all'ordinanza 389 del 31 maggio 2018"»

PRESO ATTO del dubbio interpretativo circa l'applicazione delle modalità di calcolo previste al punto 2.3 dell'articolo 3 dell'Ordinanza 29 giugno 2018, n. 401 per il quale il Comune di Moglia ha posto specifico quesito alla Struttura Commissariale e che la stessa ha successivamente proposto all'esame del Comitato Tecnico Scientifico, quale suo organo di consulenza, nelle sedute del 21 febbraio 2019 e successivamente, per il riesame, nella seduta del 17 aprile 2019, e che si riporta qui di seguito:

“L'Ordinanza Commissariale n.401 (Centri Storici), all'art.3, comma 2°, punto 2.1, prevede un sistema di calcolo dell'intensità di contributo massima concedibile che viene determinato mediante una percentuale parametrata “all'importo dei lavori”.

Il punto 2.3 in particolare stabilisce che: “Ai fini del calcolo dell'importo dei lavori ammissibile a contributo si adottano le modalità previste dalle Ordinanze del Commissario Delegato nn.13, 15 o 16 e loro modifiche ed integrazioni, in funzione della tipologia di bene oggetto di intervento. Agli importi così determinati andranno applicate le percentuali di cui ai precedenti commi”.

Il richiamo alle Ordinanze nn.15 o 16 per gli immobili ad uso abitativo, le quali distinguono abitazioni principali e non principali ai fini della determinazione del contributo massimo concedibile, non appare sufficientemente chiaro per consentire una valutazione di fattibilità di un'operazione rientrante nel campo di applicazione dell'ordinanza.

Ritenuto di dover interpretare la norma secondo la logica propria di un piano per la ricostruzione – che è quella di favorire il recupero e rilancio dei centri storici – e non con riferimento alla situazione *ex-ante*, ossia di ritenere che la percentuale di cui al comma 2.1. vada calcolata esclusivamente sull'importo lavori e constatato che i privati interessati ad aderire al percorso prospettato

dall'ordinanza hanno parimenti sollevato dubbi sulla portata dell'art.3, comma 2.3, e che, in difetto di una interpretazione inequivocabile che li svincoli dai parametri delle ordinanze 15 e 16, non sono disponibili a procedere con l'acquisizione degli immobili e al successivo convenzionamento con il Comune"

PRESO ATTO del verbale del Comitato Tecnico Scientifico che, nella seduta del 17 aprile 2019, ha ritenuto legittimo che: *"in luogo della modifica dell'Ordinanza, il Commissario possa intervenire con un atto di interpretazione autentica del comma in questione."*, alla luce del seguente quadro interpretativo di riesame: *"Come evidenziato anche del Comune di Moglia, la lettura dell'articolo 3, punto 2.3, il quale recita: "Ai fini del calcolo dell'importo dei lavori ammissibile a contributo si adottano le modalità previste dalle Ordinanze del Commissario Delegato nn.13, 15 o 16 e loro modifiche ed integrazioni, in funzione della tipologia di bene oggetto di intervento. Agli importi così determinati andranno applicate le percentuali di cui ai precedenti commi", pone alcune criticità interpretative ai fini del calcolo del contributo spettante al beneficiario.*

A tale proposito si ritiene, infatti, necessario sottolineare come il comma citato sia suddivisibile in due parti:

- *la prima afferisce alle modalità di calcolo dell'importo lavori ammissibile "Ai fini del calcolo dell'importo dei lavori ammissibile a contributo si adottano le modalità previste dalle Ordinanze del Commissario Delegato nn.13, 15 o 16";*
- *la seconda afferisce alle modalità di calcolo del contributo riconoscibile: "Agli importi così determinati andranno applicate le percentuali di cui ai precedenti commi", nello specifico dai punti 2.1 ai punti 2.2.4 dell'articolo 3.*

Differenziando, così, le modalità di calcolo dell'importo dei lavori ammissibile, la cui tecnicità fa riferimento alle ordinanze 15 e 16, dalle modalità di calcolo del contributo che rimangono riservate alla disciplina dell'Ordinanza 401.

Nello specifico del calcolo dell'importo lavori ammissibile, il riferimento alle norme consolidate della Struttura Commissariale, cioè le Ordinanze 15 e 16, è alle parti relative al "calcolo del costo ammissibile", che nell'Ordinanza 16 sono individuate all'articolo 3 nelle parti riferite al calcolo dei costi ammissibili, escludendo le parti riferite al calcolo del contributo, riservate appunto all'Ordinanza 401, così anche per l'Ordinanza 15.

Non si applicano pertanto le riduzioni del 50% in quanto attinenti al calcolo del contributo e non al calcolo dell'"importo lavori ammissibile".

RICORDATO che i finanziamenti regolati con l'Ordinanza 401 sono destinati a sostenere in particolare, in attuazione del comma 371 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147, gli interventi di ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attività produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone concordato.

POSTO IN EVIDENZA come l'Ordinanza n. 401 intenda assicurare modalità di calcolo del costo dei lavori ammissibile a contributo non difforme dai principi consolidati nell'attuazione degli interventi per la ricostruzione privata, così da conformare tali criteri ai principi di parità di trattamento tra le diverse linee di finanziamento attivate per la ricostruzione post sismica.

RICHIAMATO l'articolo 3, punto 2.3: *"Ai fini del calcolo dell'importo dei lavori ammissibile a contributo si adottano le modalità previste dalle Ordinanze del Commissario Delegato nn.13, 15 o 16 e loro modifiche ed integrazioni, in funzione della tipologia di bene oggetto di intervento. Agli importi così determinati andranno applicate le percentuali di cui ai precedenti commi"*

DISPONE

1. che l'articolo 3, punto 2.3 debba essere applicato suddividendone la lettura del comma in due parti in cui:

- la prima afferisce alle modalità di **calcolo dell'importo lavori ammissibile** "Ai fini del calcolo dell'importo dei lavori ammissibile a contributo si adottano le modalità previste dalle Ordinanze del Commissario Delegato nn.13, 15 o 16";
- la seconda afferisce alle modalità di calcolo del **contributo riconoscibile**: Agli importi così determinati andranno applicate le percentuali di cui ai precedenti commi", nello specifico dai punti 2.1 ai punti 2.2.4 dell'articolo 3 **dell'Ordinanza 401**.

Si differenziano, così, le modalità di **calcolo dell'importo dei lavori ammissibile** (prima parte), la cui tecnicità fa riferimento alle ordinanze 15 e 16, dalle modalità di calcolo del contributo che rimangono riservate alla disciplina dell'Ordinanza 401 (seconda parte).

Nello specifico del **calcolo dell'importo lavori ammissibile** (prima parte), il riferimento alle norme consolidate della Struttura Commissariale, cioè le Ordinanze 15 e 16, è alle parti relative al "calcolo del costo ammissibile", che nell'Ordinanza 16 sono individuate all'articolo 3. Nella determinazione dell'importo dei lavori ammissibile, non si applicano pertanto le riduzioni del 50% previste per le abitazioni non principali in quanto attinenti al calcolo del contributo riconoscibile.

Per il calcolo del **contributo riconoscibile** si farà riferimento **all'Ordinanza 401**.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Attilio Fontana